

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 236/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 229 pf 20/21 adottato nei confronti della Sig.ra Alessandra FEUDI e della società A.S.D. REAL TERRACINA C5 PEP. avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSANDRA FEUDI, Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. REAL TERRACINA C5 P.E P., in violazione di cui all'art. 32, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle indicazioni previste nel C.U. n. 6 – punto 5 - s.s. 2020/2021 – Divisione Calcio a 5, pubblicato in Roma il 06/07/2020, per non aver provveduto a presentare originale della fidejussione in fase di iscrizione al Campionato Nazionale di Calcio a 5 Serie B maschile e per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente;

A.S.D. REAL TERRACINA C5 PEP, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società di cui la sig.ra FEUDI Alessandra era legale rappresentante al momento dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Alessandra FEUDI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL TERRACINA C5 PEP;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Alessandra FEUDI, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL TERRACINA C5 PEP;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 18 GENNAIO 2021

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina